

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa di due fogli in bollo facciate cinque e parte della sesta.

All'originale firmati:

Mariateresa MOLO

Giuseppina MORONE Notaio

Allegato "A" al repertorio n. 302.015/18.442

STATUTO

Art. 1

Per iniziativa della dottoressa Mariateresa Molo è costituita la "Fondazione Carlo Molo - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", con sede in Torino, via Principe Amedeo n. 12, presso lo Studio Rota.

La Fondazione dovrà usare, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".

Art. 2

La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.

La Fondazione si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori:

- a) assistenza sociale e socio-sanitaria,
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, con specifico riferimento alla psicologia, alla psicosomatica, alla sessuologia ed al disagio mentale.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 10, comma 5, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

La Fondazione opera anche attraverso il "CE.R.NE. - Centro Ricerche in Neuroscienze" istituito all'interno di essa.

Art. 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale donato dalla Fondatrice;
- dai beni mobili ed immobili e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti a tale titolo alla Fondazione;
- da ogni altro provento destinato ad incremento del patrimonio derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

Le entrate, di cui la Fondazione dispone per l'adempimento del suo scopo, sono costituite:

- dai contributi, dai finanziamenti e dalle elargizioni ricevuti non a titolo di incremento del patrimonio nonché dai redditi derivanti dal patrimonio non destinati a incremento del patrimonio stesso;
- dai lasciti effettuati e da quant'altro pervenuto non a titolo di incremento del patrimonio.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione è obbligata a impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Art. 5

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione
- il Direttore Generale
- il Revisore contabile.

Art. 6

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a sette che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti del Consiglio sono nominati dalla Fondatrice.

In caso di morte o sopravvenuta incapacità della Fondatrice, il Consiglio di Amministrazione è nominato dal signor Uberto Molo, fratello della stessa.

In caso di morte o sopravvenuta incapacità anche di quest'ultimo, la nomina è effettuata dal discendente in linea retta maggiorenne della Fondatrice più anziano di età; qualora questi non provveda entro trenta giorni la nomina verrà effettuata dal discendente in linea retta maggiorenne della Fondatrice più anziano di età rimanente e così successivamente.

In caso di impossibilità di nomina nei modi di cui sopra, si provvederà ai sensi di legge.

Analogamente si provvederà alla sostituzione dei Consiglieri che dovessero cessare dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza.

Il Consigliere nominato in sostituzione di altro cessato rimane in carica per la residua parte del triennio in corso al momento della nomina.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o del Vice Presidente oppure di due o più Consiglieri almeno due volte l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione e deve essere inviato a tutti i Consiglieri al loro domicilio almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo di lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o telefax o e-mail inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Fermo restando quanto previsto negli articoli 13 e 14, le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e le relative deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione, se presente.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto apposito verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare:

- a) approva le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- b) approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo;
- c) nomina il Direttore Generale fissando per lo stesso mansioni e poteri;
- d) predispose eventuali regolamenti per la destinazione di somme o di beni;
- e) delibera l'accettazione di donazioni e di lasciti;
- f) provvede alle attività della Fondazione, dispone per il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio e decide anche sui criteri e sulle modalità di erogazione delle rendite del patrimonio, in osservanza del disposto di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- g) provvede alla determinazione dei rimborsi spese e degli eventuali compensi per il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri, il Direttore Generale ed il Revisore contabile ai sensi dell'articolo 11;
- h) provvede all'eventuale assunzione di personale dipendente od all'affidamento di incarichi a personale esterno, determinandone i compiti e la retribuzione o il compenso;
- i) provvede alla stipulazione di contratti nonché ad ogni altra operazione ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- j) conferisce al Presidente ed al Vice Presidente i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione;
- k) istituisce all'interno della Fondazione il "CE.R.NE. - Centro di Ricerche in Neuroscienze";
- l) vigila e controlla l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione;
- m) delibera in merito alle modifiche del presente statuto, nei limiti consentiti dalla legge, e allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall'articolo 14.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare consigli scientifici, comitati direttivi ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni e eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 9

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono nominati, all'interno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con le modalità previste per la nomina di questi ultimi.

Il Presidente ed il Vice Presidente, disgiuntamente tra di loro, rappresentano la Fondazione di fronte ai terzi, nei limiti dei poteri loro conferiti, e in giudizio e danno esecuzione alle delibere del Consiglio.

Art. 10

Il Direttore Generale svolge le mansioni fissate dal Consiglio di Amministrazione con i poteri stabiliti dallo stesso organo.

Art. 11

La carica di Presidente, di Vice Presidente, di Direttore Generale, di Consigliere o di Revisore contabile non comporta alcun emolumento, fatti salvi il rimborso spese ed eventuali compensi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in considerazione di particolari incarichi.

Art. 12

Il controllo dell'amministrazione della Fondazione e l'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili vengono effettuati da un Revisore contabile nominato con le stesse modalità previste all'articolo 6 per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore contabile dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Revisore contabile riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione sulla gestione amministrativa della Fondazione con una relazione scritta di commento al bilancio.

Art. 13

Le modifiche al presente statuto, nei limiti consentiti dalla legge, dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con il voto favorevole di tutti i suoi componenti e dovranno essere approvate dall'autorità governativa.

Art. 14

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'articolo 27 del codice civile.

Le delibere di estinzione saranno valide con il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, la devoluzione del patrimonio avverrà a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa rinvio alle norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Firmati:

Mariateresa MOLO

Giuseppina MORONE Notaio